

Spett.li

Imprese
Consulenti
Associazioni

OGGETTO: DURC ON-LINE - Documento Unico di Regolarità Contributiva - 01/07/2015

Dal 01/07/15 saranno operative le novità in tema di semplificazione DURC on-line introdotte dall'applicazione del D.M. 30 gennaio 2015 che ha dato attuazione all'art 4 del D.L. n° 34/2014.

Riassumiamo il quadro normativo di riferimento:

- **art 4 del D. L. 34/2014** convertito in L. 78/2014 – “Semplificazioni in materia di regolarità contributiva “
- **Decreto Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 30/2015** -“Semplificazioni in materia di regolarità contributiva “
- **Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 19/06/2015** – D.M. 30/01/2015 – Durc on line – prime istruzioni operative

Disponibili sul nostro sito <http://www.cebiella.it/durc>.

Dal 01/07/2015, i soggetti abilitati alla verifica accedono al Sistema DURC On-Line attraverso i portali INPS E INAIL, www.inps.it - www.inail.it , inserendo il codice fiscale dell'impresa interessata.

Le principali innovazioni saranno:

- Il Durc avrà una durata temporale di **120 giorni**. La gestione della richiesta prevede:
 - “Consulta regolarità”: verifica se vi è un documento positivo ed in corso di validità.
 - “Visualizza documento”: acquisizione del documento in formato PDF.
- Per le imprese regolari saranno azzerati i tempi di attesa.
Se non vi è un documento in corso di validità:
 - il sistema comunicherà l'attivazione già in essere di procedura di istruttoria.
 - in assenza di istruttoria avvia la procedura di interrogazione delle Banche dati nazionali.
- Il nuovo limite di scostamento tra somme dovute e pagate sarà di **€ 150,00**.

Particolare attenzione andrà posta nel presentare le denunce MUT e nell'effettuare i versamenti.

Denunce incomplete o versamenti effettuati oltre la scadenza, non rispettosi delle regolamentazioni in atto, porteranno ad esiti di irregolarità sanabili solo attraverso il controllo delle documentazioni, allungando di fatto i tempi previsti da questo nuovo sistema.

Soggetti abilitati alla verifica: l'interessato, le amministrazioni individuate dal Decreto, i soggetti delegati ovvero in possesso di delega. La delega è immediatamente operativa per i soggetti di cui alla L. 12/1979 – Consulenti del Lavoro.

Le **Casse Edili Abilitate** competenti ad attestare la regolarità sono quelle *costituite da una o più associazione dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano per ciascuna parte comparativamente più rappresentative sul piano nazionale*, sono riconosciute dal Ministero del Lavoro in apposito elenco ministeriale di prossima stesura.

La Cassa Edile verrà coinvolta per le imprese iscritte alla BNI ed inoltre per le imprese con **inquadramento previdenziale edile CSC edile – codice statistico contributivo**.

Ne deriva che le imprese inquadrate nel settore edile ai fini previdenziali e che non abbiano dipendenti operai sono tenuti ad iscriversi almeno ad una Cassa Edile senza alcun ulteriore obbligo sino a quando non ne siano obbligati per assunzione di personale operaio.

Rilevanza avrà ai fini della regolarità distinguere le imprese con solo personale impiegatizio e quelle con dipendenti operai, queste ultime saranno soggette ad accertamento direttamente dalla Cassa Edile competente per territorio e dagli organi pubblici.

I **Durc richiesti prima del 01/07/15** dovranno comunque essere rilasciati e potranno essere utilizzati nelle ipotesi e per il periodo di validità previsto dalla previgente normativa. Ciò eviterebbe problematiche collegate ai processi telematici riguardanti ogni Ente facente parte della verifica di regolarità.

Sarà nostra cura fornirvi, appena in possesso, ulteriori indicazioni in merito e rimaniamo a disposizione per ogni necessità.

Cordiali saluti

Il Direttore
(rag. Fabrizia Previdi)

Biella, 24/06/2015